

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2855

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SALVATO, SALVI, SCOPELLITI,
MANCONI, FOLLIERI, PIERONI, SENESE, ROGNONI,
CONTESTABILE, SELLA di MONTELUCE, RUSSO SPENA,
ALBERTINI, BARRILE, BERGONZI, BESOSTRI, BESSO
CORDERO, BORTOLOTTI, BRUNO GANERI, CALVI,
CAMERINI, CAPALDI, CAPONI, CARCARINO, CARPINELLI,
CIMMINO, CIONI, CIRAMI, CÒ, CORRAO, CORTIANA,
D’ALESSANDRO PRISCO, DE CAROLIS, DE GUIDI, DE LUCA,
DE ZULUETA, DEL TURCO, DONISE, FIGURELLI, FIORILLO,
FUSILLO, GASPERINI, GUERZONI, IULIANO, LO CURZIO,
LOMBARDI SATRIANI, LORETO, MANZI, MARCHETTI,
MARINO, MAZZUCA POGGIOLINI, MELONI, MICELE,
MIGNONE, MIGONE, MINARDO, PAPPALARDO, PAROLA,
PETTINATO, PIATTI, PREDI, RESCAGLIO, ROBOL, SARTE,
SARTORI e VELTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1997

—————

Modifica dell’articolo 176 del codice penale in tema di
concessione della liberazione condizionale per decorso di
tempo dal fatto di reato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La condanna e la detenzione di Adriano Sofri, Ovidio Bompressi e Giorgio Pietrostefani per l'omicidio del commissario Calabresi hanno sollevato nell'opinione pubblica molte legittime perplessità, che vanno dalla critica documentata alla decisione del giudice, con la conseguente richiesta di revisione del processo, fino al sentimento di inutile afflittività di una pena così lunga, inflitta a così tanti anni dal fatto, in capo a persone la cui condotta da quel lontano 1972 non è mai stata oggetto di interesse da parte della giustizia penale.

In altra sede si valuteranno le condizioni affinché il processo che si è concluso con una sentenza di colpevolezza degli imputati possa essere sottoposto a revisione sulla base degli elementi richiesti dal codice di procedura penale; così come all'autonoma decisione del Capo dello Stato spetta la facoltà di ricorrere all'istituto della grazia richiesto da molte migliaia di cittadini. Per parte nostra non possiamo che ricorrere allo strumento della iniziativa legislativa per affrontare un aspetto del caso in questione che ci pare però avere rilevanza di carattere generale.

Nella lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere si sottolinea autorevolmente la peculiarità della esecuzione della pena a carico di Sofri, Bompressi e Pietrostefani sotto lo specifico aspetto di «un'espiazione iniziata a tanta distanza di tempo dai fatti addebitati». Vi è in questa riflessione del Capo dello Stato l'indicazione di un percorso possibile per riconciliare la decisione giudiziaria di colpevolezza con il diffuso senso di giustizia che ritiene comunque, al di là della libera valutazione dell'operato del giudice, inutilmente afflit-

tivo l'inizio dell'esecuzione di una pena di ventidue anni di reclusione a venticinque anni dal fatto in capo a persone che in seguito al tragico avvenimento per cui sono stati condannati non si sono macchiati di alcun delitto.

La proposta che avanziamo, quindi, è una risposta possibile alla sollecitazione venuta al Parlamento dal Capo dello Stato; è peraltro una soluzione possibile alla detenzione di Adriano Sofri, Ovidio Bompressi e Giorgio Pietrostefani, ferma restando la loro legittima aspirazione alla revisione del processo; ma è anche una norma generale che potrebbe dare soluzione alle decine di casi simili e aprire una porta alla speranza dei condannati a lunghe pene detentive.

L'unico articolo del presente disegno di legge istituisce una nuova causa di concedibilità della liberazione condizionale. Essa, come è noto, attualmente è legata esclusivamente al decorso della pena inflitta, essendo concedibile a condizione che il condannato abbia scontato almeno trenta mesi di detenzione e metà della pena inflitta, qualora il rimanente non superi i cinque anni. A questa previsione di carattere generale se ne aggiungerebbe un'altra, rivolta essenzialmente a quei casi, purtroppo non infrequenti nel nostro ordinamento, in cui lunghe pene detentive, comminate a molti anni dal reato, segnano inesorabilmente l'intera vita del condannato, rendendo aleatoria la promessa del reinserimento sociale anche qualora le finalità della esecuzione della pena siano venute meno, a tanti anni dal fatto.

D'altro canto, già in altre circostanze l'ordinamento ricollega effetti giuridici al decorso del tempo, effetti rilevanti sia sull'accertamento della responsabilità penale che sulla esecuzione della pena detentiva. Sono

le tipiche cause di prescrizione del reato e della pena. Secondo una unanime dottrina, con il decorso del tempo appare inutile e inopportuno l'esercizio della stessa funzione repressiva, perchè vengono a cadere le esigenze di prevenzione generale che presiedono alla repressione dei reati, e - aggiungiamo noi - una concezione laica e non vendicativa della pena non può che rifiutarne una connotazione meramente retributiva.

In questo solco, della cultura e dell'ordinamento, si inserisce la proposta che avanziamo che mira ad adeguare anche su questo specifico punto la normativa relativa all'esecuzione penale al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. Ferme restando le cause di prescrizione del reato e della pena, da una parte, e le condizioni di accesso alla liberazione condizionale per decorso di pena espiata, dall'altra, si propone di consentire la concessione della liberazione condizionale al condannato alla pena della reclusione, «quando siano trascorsi più di vent'anni dal fatto per il quale è stato con-

dannato, sempre che in libertà, ovvero durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere insussistente il pericolo che commetta altri reati».

La norma proposta acquisisce dall'istituto della prescrizione la valutazione del tempo trascorso dal reato quale componente rilevante della opportunità della esecuzione penale, mentre dall'istituto della liberazione condizionale acquisisce la connotazione rieducativa e special-preventiva che è propria del sistema delle alternative alla detenzione previste dal nostro ordinamento. In questo modo, ovviamente, è escluso ogni automatismo nell'accesso alla liberazione condizionale, essendo rimessa l'opportunità della sua concessione alla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, sulla base della valutazione della condotta tenuta dal fatto di reato e di un giudizio prognostico già ampiamente sperimentato nell'ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 176 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Al di fuori dei casi disciplinati dai precedenti commi, il condannato alla reclusione può comunque essere ammesso alla liberazione condizionale quando siano trascorsi più di venti anni dal fatto per il quale è stato condannato, sempre che in libertà, ovvero durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere insussistente il pericolo che commetta altri reati».